

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,  
avv. Anna Fabbro, componente,  
avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.05.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), con l'avv. Andrea Del Vecchio collegato da remoto, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

### **Deferimento TFT–SD 7/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Massimiliano GUBIANI e ASD GEMONESE**

**Il deferimento.** Con atto del 1 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Massimiliano (detto Max) GUBIANI e la società ASD GEMONESE, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. Massimiliano (detto Max) GUBIANI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese per la violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva <<per avere lo stesso, in data 24.10.2021 ed al termine della gara A.S.D. Gemonese – APC Chions valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, posto in essere una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro dell'incontro, consistita nell'essersi avvicinato a quest'ultimo in occasione del rientro della terna arbitrale negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta di gara della propria società di appartenenza, nell'aver sostato nello spazio adiacente alla porta di ingresso dello spogliatoio egli arbitri e nell'aver rivolto al direttore di gara frasi irrispettose e minacciose quali: "non ti far mandare più qui", "non venire più qui" e "lei non è più il benvenuto a Gemona">>;

2 - la società ASD Gemonese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gubiani Massimiliano (detto Max), così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**La convocazione.** Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 20 aprile 2022 è stata fissata l'udienza del 11.05.2022.

All'udienza predetta dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché personalmente il sig. Massimiliano Gubiani.

Nessuno è comparso in rappresentanza della ASD Gemonese.

### **Istanze pre-dibattimentali**

Prima dell'apertura del dibattimento, il sig. Gubiani ha chiesto di poter definire la propria posizione ai sensi dell'art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione della sanzione disciplinare nella seguente misura: sanzione base - inibizione di mesi 3; diminuzione di 1/3 – inibizione di mesi 2; sanzione finale - inibizione di mesi 2.

Il TFT, preso atto dell'istanza congiunta, si è riservato di deliberare sul punto all'esito del dibattimento, disponendo procedersi oltre nei confronti della sola società.

### **Il dibattimento.**

Proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti della sola ASD Gemonese, il rappresentante della Procura Federale ha ribadito la responsabilità della società incolpata sulla base degli atti di indagine, formulando la seguente richiesta: quanto alla ASD Gemonese, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

## La motivazione.

Quanto alla posizione personale del sig. Gubiani, il TFT ritiene di accogliere l'istanza congiunta di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS.

Al riguardo i fatti contestati non sono in discussione, risultando provati dalla Procura Federale ed essendo stati ammessi dalla stessa parte incolpata.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo con la Procura Federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione dimessa. L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

In relazione, invece, alla posizione della Società deferita, ASD GEMONESE, questo TFT deve preliminarmente esaminare la questione della sussistenza, o meno, di una ipotesi di "*ne bis in idem*", risultando infatti il GST avere già sanzionato la Società stessa con euro 150,00 di ammenda "*per non aver impedito l'ingresso nel recinto di gioco di una persona non identificata che, a gara terminata, avvicinava l'arbitro e proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo di quest'ultimo*" (rif. CU n. 37 del 28.10.2021 del Comitato regionale FVG).

Al riguardo, è bene premettere che costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "*ne bis in idem*", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda; tale principio, affermato dall'art. 39 c.p.c., rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni (Tribunale Bari, 27 febbraio 2014, n.1064, in Redazione Giuffrè 2014).

La violazione del divieto del "*ne bis in idem*", anche nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal CGS, determina l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che nasca dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso (rif. TFN – ST, 12.4.2021, n. 25) ovvero già irrevocabilmente definita.

Presupposto indefettibile è, però (rif. Cass. S.S.U.U. 23.4.2019, n. 11161, richiamata da CFA, IV sez., n. 11 del 14.9.2020), che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione, delle persone, della *causa petendi* (cioè i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda) e del *petitum* (cioè ciò che si chiede).

Nel caso di specie risulta in effetti che il GST abbia sanzionato la Società per una condotta riconducibile all'art. 6, co. 4 CGS, trattandosi in particolare – quella descritta dello stralcio di CU sopra riportato – della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti avvenuti dopo lo svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo; nel deferimento, invece, si ascrive alla Società una responsabilità a diverso titolo ("*a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gubiani Massimiliano (detto Max), così come descritti nel precedente capo di incolpazione*"), vale a dire ai sensi dell'art. 6, co. 2 CGS, in relazione alla condotta di un tesserato, identificato nel caso di specie nella persona del sig. Massimiliano GUBIANI, odiernamente deferito a titolo personale. Stando così le cose non sussistono quindi i presupposti per invocare il *ne bis in idem* e correttamente la Procura Federale ha concluso richiedendo che questo TFT disponga una ulteriore sanzione a carico della Società ASD GEMONESE.

Non potrà però non tenersi conto, in relazione alla anzidetta ulteriore sanzione da applicare, di quella già disposta nell'ambito dell'episodio complessivamente considerato, sia in relazione alla corretta declinazione del principio di afflittività (TFN – SD, 27.11.2019, n. 59) che di quello di proporzionalità e adeguatezza (CFA, 30.10.2018, n. 42).

Al riguardo, questo TFT ritiene equa e proporzionata alla vicenda in discussione l'ulteriore sanzione dell'ammenda di euro 150,00, in relazione al titolo di responsabilità oggetto di odierno deferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- Quanto al sig. **Massimiliano GUBIANI**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due, sanzione base mesi 3) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS;
- quanto alla Società **ASD GEMONESE**, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS, le infligge l'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.